



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 159 DEL 06/09/2016**

OGGETTO

NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO.

IL PRESIDENTE

Premesso che in data 22.07.2016 è stato notificato alla Provincia di Reggio Emilia il ricorso al TAR Emilia-Romagna sez. di Parma contro Prefettura di RE, Ministero Infrastrutture e Provincia di Reggio Emilia per l'annullamento:

- del provvedimento del Direttore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Sezione di Reggio Emilia – Prot. N. 55677 dell'11.05.2015, di cancellazione della ricorrente dall'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
- della nota della Provincia di Reggio Emilia Prot. 13761 del 11.03.2015, di comunicazione avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio della ricorrente dall'albo autotrasportatori conto terzi della Provincia di Reggio Emilia, per la perdita del requisito della onorabilità;
- della nota emessa in data 5.06.2015 (Prot. 70953) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Sezione di Reggio Emilia;
- dell'atto della Prefettura di Reggio Emilia Prot. 1813 del 26.02.2015 di invio dell'informativa interdittiva antimafia a carico della ricorrente.
- di qualsivoglia altro atto o provvedimento, connesso o presupposto.

Dato atto che:

- la Provincia di RE si è costituita in tale procedimento, con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Merlo, nonostante le censure del ricorrente fossero in realtà rivolte contro l'unico atto a carattere lesivo (la cancellazione dall'Albo autotrasportatori conto terzi) adottato dal Ministero Infrastrutture;
- tale costituzione in giudizio è avvenuta a scopo cautelativo e che non ha comportato spese a carico dell'ente;
- il TAR Parma, con ordinanza n. 157/2015 ha respinto l'istanza cautelare;
- il ricorrente ha interposto appello avverso tale ordinanza e che la Provincia di RE non si è costituita nel giudizio cautelare di secondo grado, al fine di non sprecare risorse pubbliche in un giudizio nel quale erano estremamente limitate le possibilità di una pronuncia sfavorevole e che - di contro - avrebbe richiesto un incarico per il patrocinio ad un avvocato cassazionista;
- il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5684/2015 ha rigettato l'appello cautelare;
- il TAR Parma, con sentenza n. 130/2016 ha respinto definitivamente il ricorso;

Visto l'atto di appello della Granulati Muto s.r.l., notificato alla Provincia il 22.07.2016;

Ritenuta non necessaria la costituzione in giudizio avanti il Consiglio di Stato, per le medesime ragioni che già avevano consigliato di non costituirsi nell'appello cautelare e per le ulteriori ragioni che seguono;

Considerato che i provvedimenti impugnati sono stati adottati dal Ministero Infrastrutture e che gli atti presupposti (informativa antimafia) sono stati adottati da uffici periferici del Ministero dell'Interno e che, pertanto, anche una eventuale condanna al risarcimento del danno per l'avvenuta cancellazione dall'Albo non potrà che essere pronunciata nei confronti dei Ministeri intimati;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

DECRETA

1. di non costituirsi nel giudizio attivato con ricorso al Consiglio di Stato da parte della Ditta Granulati Muto S.r.l., per le ragioni indicate in premessa;
2. di dare atto che con successivo provvedimento del competente Dirigente si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa e alla liquidazione di quanto eventualmente dovuto per spese del procedimento giurisdizionale.

ALLEGATO:

- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 06/09/2016

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma